

Allegato A all'atto n. 1058
Registrato il 27-11-21 serie 3



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE PROMOTORI DEL DONO"



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1)

È costituita l'associazione "Associazione Promotori del Dono", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, in particolare nell'art. 36, con sede in Como (CO) presso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2)

La durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2040.

Articolo 3)

L'Associazione può svolgere qualsiasi attività volta a promuovere la cultura del dono ed in particolare il Master per promotori del dono.

Sono compiti dell'Associazione:

- diffondere, soprattutto fra gli enti non profit, anche attraverso iniziative editoriali, eventi e qualsiasi attività di comunicazione e di sensibilizzazione dei principi del dono quale elemento identitario per tutti coloro che perseguono scopi di utilità sociale senza finalità di lucro;
- collaborare attivamente con il Master per promotori del dono nel perseguimento dei suoi obiettivi formativi e diffonderne la conoscenza in Italia e all'estero;
- partecipare ad attività di ricerca volte ad approfondire il significato del dono e le modalità atte a promuoverlo;
- assistere i promotori del dono nel perseguimento della loro professione, anche dando vita a momenti formativi a loro dedicati.

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni e svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa; Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e gli enti di istruzione e formazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

– L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

– L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, quale la raccolta di fondi, l'organizzazione di corsi, seminari, eventi.

– Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Articolo 4)

Il numero degli Associati è illimitato.

Sono Associati di diritto tutti i docenti, ex docenti, studenti ed ex-studenti del Master per promotori del dono organizzato presso l'Università dell'Insubria che ne facciano richiesta.

Sono Associati ordinari tutti coloro che chiedano di iscriversi la cui richiesta è stata approvata dal Consiglio direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione.

Sono Associati sostenitori tutti coloro che abbiano contribuito all'associazione sulla base di un regolamento che sarà approvato dall'Assemblea della stessa.

Articolo 5)

Per essere Associati è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o della persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale.

All'atto del rilascio della Tessera Sociale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Associato per un intero anno sociale; non sono ammessi Associati temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

Le dimissioni da Associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Associato, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali. La validità della qualità di Associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione dell'Associato, è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati. Nel caso di domande di ammissione a Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 8)

Gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9)

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie;
- perché espulsi in quanto:

1. non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
2. si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
3. commettano azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la loro condotta, siano di ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
4. quando, in qualunque modo, arrechino danni all'immagine all'Associazione.

L'espulsione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato espulso non può essere più riammesso ad eccezione dell'Associato espulso per morosità, il quale potrà, dietro domanda, essere riammesso pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione, in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea degli Associati.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a-art.148 del TUIR).

Articolo 11)

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12)

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Articolo 13)

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14)

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 15)

L'Assemblea degli Associati, tanto Ordinaria che Straordinaria, può tenersi anche in video/tele conferenza ed è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne reputi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno la metà degli Associati.

Articolo 16)

L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 17)

L'Assemblea Ordinaria viene convocata per deliberare su quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Associati candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- ammette o ratifica l'ammissione dei nuovi Associati
- ratifica l'espulsione degli Associati disposta dal Consiglio Direttivo
- delibera su tutte le questioni ad essa riservate dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli Associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR).

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quale che sia il numero dei presenti. Essa delibera maggioranza dei presenti e ciascuno ha diritto a un voto.

Art. 18)

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito

- alla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto
- alla approvazione/modifica dei regolamenti
- allo scioglimento dell'Associazione
- alla devoluzione del patrimonio sociale.

Essa è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà degli Associati.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 19)

Lo scioglimento dell'Associazione ha luogo, oltre che per delibera dell'Assemblea generale degli Associati, anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione entro un anno dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

Articolo 20)

Le votazioni avvengono per alzata di mano con voto palese.



Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Associato e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 21)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti al momento della costituzione fra gli Associati, o dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso delibera a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 22)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 23)

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria degli Associati qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso gli Associati;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Associati, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione degli Associati all'attività dell'Associazione.

Articolo 24)

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 25)

Il Presidente del Consiglio Direttivo (o semplicemente "Presidente") rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.



Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. La delega deve essere rilasciata per iscritto.
Nel caso in cui il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25)

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso fra l'Associazione e gli Associati o i membri del Consiglio Direttivo, i contendenti si impegnano a deferirne la decisione ad un Collegio arbitrale composto di tre membri dei quali due nominati dalle parti in conflitto e il terzo, che svolgerà funzioni di presidente, nominato dagli altri due. Gli arbitri decideranno secondo equità.

Articolo 26)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Como (CO) il 26/04/2021:

Presidente: Bernardino Casadei



Vice Presidente: Maria Dominique Enza Feola



Segretario: Matteo Semoventi

